

V. C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 527 II Legislatura

" CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE MEDIE DI
1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 1976/77".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/1978.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DISEGNO DI LEGGE

Contributo straordinario alle Scuole Medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976/77.

RELAZIONE

Il crescente onere finanziario derivante dall'applicazione della legge regionale 17/72 concernente l'assegnazione di libri di testo gratuiti agli alunni della Scuola Media dell'obbligo, aveva raggiunto il tetto dei 6 miliardi e mezzo per l'a. s. 1975/76.

Tale crescita smisurata, che aveva visto una copertura del fabbisogno pari al 90 - 92% della popolazione scolastica, fu motivata anche dal mancato funzionamento per diversi mesi degli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e dalla conseguente necessità di richiedere ai genitori non gli atti certificativi dei predetti Uffici, ma dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà comprendenti i dati fiscali di ciascuno.

Con l'a. s. 1976/77 furono diramate alle Scuole istruzioni precise da parte dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione con l'adozione di iniziative tendenti ad acquisire dati certificativi probanti per ammettere gli alunni a fruire del beneficio.

Tale strategia riduttiva andò al di là dei risultati sperati, determinando scontento e malumore specialmente tra gli alunni e le famiglie di chiara estrazione popolare.

Infatti, la "rete" più fitta di controlli si risolveva a danno dei portatori di reddito di lavoro dipendente (e di tetti previsti come massimali dalla legge 17/72 erano chiaramente molto bassi rispetto alla svalutazione galoppante) mentre i lavoratori autonomi traevano maggiore vantaggio da questa situazione atipica.

Fatto stà che all'inizio dell'anno scolastico l'Assessorato alla Pubblica Istruzione fu sommerso da innumerevoli richieste provenienti da quasi tutte le Scuole, oltre che da categorie di lavoratori e dalle famiglie.

Il disagio era notevole ed oltre alle considerazioni attinenti al normale svolgimento della vita scolastica, si intravedevano seri pericoli di ordine pubblico per le continue azioni di protesta (organizzate e non).

Questo stato di cose fu rappresentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione alla Giunta Regionale, furono anche sensibilizzate le forze politiche, tant'è che la 1^a Commissione Consiliare competente accolse le richieste di variazione al bilancio per l'esercizio 1976 per un inserimento di f. 500 milioni sul capitolo 64 corrispondente ai

REGIONE PUGLIA

"Contributi ai Consigli d'Istituto delle Scuole Medie di 1° grado".

Si preferì incrementare quel capitolo di bilancio perchè si vo-
leva offrire la possibilità ai Consigli d'Istituto di intervenire
nei casi concreti a seconda dei bisogni effettivi ed entro un pla-
fond delimitato di disponibilità.

Qualora si fosse adottata altra strategia (ad esempio rifinan-
ziamento della legge 17/72 in vigore) non era possibile prevenire
con certezza la spesa a seguito della necessaria elevazione del "tet-
to" circa l'individuazione dei beneficiari (elevare ad esempio il
reddito da £. 1.300.000 a 2.000.000 etc.).

A seguito dell'approvazione della legge di variazione al bilan-
cio per l'esercizio 1976, comprendente l'aumento di £. 500 milioni in
nanzi descritto, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione si affrettò
a diramare una circolare alle Scuole Medie (cfr. circolare n° 80 del
29/11/1976) con la quale venivano comunicate le somme spettanti a
ciascuna scuola, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 2,
mentre i Capi d'Istituto venivano facultati ad assumere impegni di
spesa fino a concorrenza della somma spettante a ciascuna scuola, al
lo scopo di eliminare le cause del malcontento e, soprattutto, del
mancato e difficile funzionamento della scuola per i motivi innanzi
esplicitati.

Appena la legge di variazione al bilancio fu approvata dal Go-
verno Centrale, fu provveduto ad adottare apposita delibera di Giun-
ta (cfr. n° 9346 del 32/12/1976) per accreditare i fondi alle scuo-
le.

A questo punto si ebbe si ebbe l'annosa sorpresa di vedere l'at-
to deliberativo annullato dal Commissario di Governo che aveva intra-
visto una modifica sostanziale della legge 17/72 mediante l'adozione
di un atto amministrativo.

Nè valsero a modificare l'atteggiamento del Commissario del Go-
verno i successivi contatti informali e le successive deliberazioni
(cfr. n° 1712 del 21/3/1977, e n° 2335 del 26/4/1977), nonostante fos-
se stato chiarito che i contributi straordinari ai Consigli di Istitu-
to venivano erogati perchè gli stessi potessero esercitare le funzio-
ni previste dall'articolo 6 del D.P.R. 416/77.

Stà di fatto che a tutt'oggi, la questione non si è ancora ri-
solta, mentre i Capi di Istituto vengono continuamente bersagliati
dai fornitori per il mancato pagamento degli ordinativi fatti a suo
tempo secondo le disposizioni regionali.

Si era pensato di inserire tale questione nella nuova normati-
va sugli interventi per le Scuole Medie che fu approvata dalla Giunta
nel luglio 1977 e dal Consiglio Regionale il 20/9/1977, ma si temette
che questa circostanza avrebbe potuto "frenare" l'iter procedurale
della nuova legge e si preferì accantonare momentaneamente il proble-
ma.

./.

REGIONE PUGLIA

A seguito della conclusione del tormentato iter legislativo della legge di che trattasi, non è più possibile rinviare il problema, sia perchè da più parti si è minacciato di adire le vie legali per le responsabilità assunte dai Presidi, sia per la credibilità della stessa Regione che in assoluta buona fede e mirando esclusivamente al bene della scuola aveva inteso emanare disposizioni applicative della volontà espressa dal Consiglio Regionale.

Pertanto, la normativa che si propone assume la caratteristica di sanatoria di precedenti situazioni di carattere obbiettivo ed assume la rilevanza di urgenza estrema.

601

REGIONE PUGLIA

ART. 1

Allo scopo di venire incontro alle esigenze dei Consigli di Istituto per gli impegni assunti dagli stessi a seguito delle disposizioni emanate dalla Regione in ordine all'acquisto di libri e sussidi didattici ad uso individuale e collettivo per l'anno scolastico 1976/77, la Regione stanziava un fondo di L. 500.000.000 che verrà distribuito alle Scuole Medie dell'obbligo operanti nel territorio regionale secondo i criteri di cui al successivo art.2

ART. 2

La Giunta Regionale determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola tenendo conto della popolazione scolastica, del numero degli alunni che non hanno beneficiato della L.R. n.17 del 27.12.1972, nonché delle condizioni socio economiche del bacino di utenza.

ART. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 500.000.000 si farà fronte utilizzando la disponibilità del Cap.64 del bilancio 1976 " Contributi ai Consigli di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado ", ora ai residui passivi.



REGIONE PUGLIA

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 19.5.1971